

sivamente concesse dalle Facoltà, quando esse ignoravano che queste conferme avrebbero portato alla stabilità.

Io non so se le Facoltà avrebbero tutte dato la conferma a tutti questi professori straordinari, se avessero saputo che un bel giorno questi professori diventavano, senz'altro, altrettanti professori inamovibili: le cinque conferme del disegno di legge si riferiscono al passato: e l'articolo 3 non richiede più nuova conferma per l'avvenire.

Perciò io vorrei che le Facoltà fossero poste in condizione di pronunziare il giudizio di stabilità di questi professori con piena cognizione di causa; io vorrei che esse sapessero bene che con la loro deliberazione nominano per sempre il professore a quella determinata cattedra.

Ancora una raccomandazione faccio alla Commissione: ed è che chiarisca meglio l'ultimo paragrafo dell'articolo 4 del disegno di legge, il quale dice:

« Le nomine ad ordinari dei professori straordinari senza concorso non dovranno ledere in alcun modo i diritti dei professori straordinari nominati per concorso ed appartenenti alla medesima Facoltà ».

Io comprendo bene quello che la Commissione intende: ma questa dicitura si può prestare a diverse interpretazioni: e noi sappiamo che, nelle cose della pubblica istruzione, quanto meno si lascia alla interpretazione tanto meglio è. Per conseguenza io desidererei che la Commissione precisasse meglio il suo concetto, dicendo che questi professori straordinari, nominati senza concorso e divenuti stabili, potranno essere nominati ordinari quando altri professori straordinari, regolarmente nominati per concorso, non siano essi in condizione di diventare professori ordinari. Questo vale specialmente per quelle Facoltà dove esistono i ruoli chiusi.

Faccio infine una raccomandazione circa l'articolo 4 non avendo potuto presentare in tempo un emendamento. Nell'articolo 4 è detto: « I professori nominati straordinari senza concorso prima della legge 12 giugno 1904 potranno essere nominati ordinari su proposta della Facoltà ».

Ora io credo che occorra stabilire ben chiaro che questi professori prima di esperire le pratiche pel conseguimento dell'ordinariato debbano diventare straordinari stabili.

So bene che questo è nella legge del 1904; ma questa legge nell'attuale disegno non è invocata mai per questi professori, mentre

è invocata per i professori nominati straordinari per concorso. Se la mia raccomandazione di subordinare la promozione di questi professori alle norme dell'articolo primo, non fosse accettata, crederei assolutamente indispensabile di modificare l'articolo 4 come segue: « I professori nominati straordinari senza concorso prima della legge 12 giugno 1904, e che abbiano conseguito la stabilità nel modo indicato dall'articolo 3, potranno essere promossi ordinari, ecc. »

Questo, ripeto, non si può intendere implicito nella proposta della Commissione, perchè mai la disposizione della legge del 1904 viene richiamata per questi professori.

Ho finito. Mi auguro che la Camera accolga, modificate nei punti da me indicati, le proposte fatte dalla nostra Commissione circa il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento; e penso che con questa legge, se qualche professore meno degno acquisterà la stabilità e forse anche l'ordinariato, stabilità ed ordinariato acquisteranno molti più che ne sono veramente degni e che, per sole ragioni di procedura, non potrebbero altrimenti conquistare questo meritato premio di una lunga carriera universitaria (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tizzoni.

TIZZONI. Sarò breve, anzi brevissimo, anche perchè non è piacevole dir cose che ledano gli interessi e la carriera di alcuni colleghi; ma quando si tratta del supremo interesse della scienza e dell'insegnamento, bisogna sapersi svincolare da ogni preoccupazione, e parlare secondo coscienza e giustizia.

Io non posso lodare questo disegno di legge per vari motivi che esporrò.

Questo disegno di legge mira a dare una sanatoria, per così dire, a professori i quali hanno una posizione non del tutto regolare (*Mormorio*) non solo per le varie interpretazioni date all'articolo della legge Casati relativo alle nomine degli straordinari, ma perchè questi hanno acquistato figura giuridica diversa dai regolamenti successivi.

Il disegno di legge 12 giugno 1904 approvato dalla Camera stabiliva le norme e le formalità per la nomina dei professori straordinari; ora è strano che, mentre in quel disegno di legge esisteva un articolo transitorio che la Camera aveva approvato e che il Senato soppresse, oggi invece, per quelle considerazioni che allora avevano fatto sopprimere l'articolo nell'altro ramo